

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 10.9.1993 il ricorrente, allora dipendente dell'intermediario resistente, stipulava con quest'ultimo, congiuntamente alla consorte, un contratto di mutuo fondiario per l'importo di Lit. 185.000.000 alle condizioni riservate al personale della banca. Il relativo piano di ammortamento prevedeva il pagamento, a partire dal ° luglio 1994, di n. 50 rate semestrali posticipate di importo costante, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno. Il tasso di interesse, variabile, era stabilito in contratto:

- A) *“per la parte di mutuo fino a Lit. 150.000.000 ... nell'1,98% semestrale effettivo (pari al 4% annuo)”* da aggiornarsi, con le modalità indicate nel “Regolamento degli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interessi”, per ciascun semestre a decorrere da quello *“avente inizio col 1° gennaio p.v.”* ;

- B) *“per la parte di mutuo superiore a Lit. 150.000.000 e fino a Lit. 185.000.000 ... , nella misura del 5,68%semestrale effettivo (equivalente all’11,69% annuo)”* da ricalcolarsi di volta in volta secondo le richiamate modalità.

In data 10.6.2009, a seguito all’emanazione del D.L. 20.11.2008, n. 185 (c.d. decreto anticrisi), il ricorrente comunicava all’intermediario, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione ai benefici previsti dalla citata norma. Non avendo avuto riscontro, replicava tale dichiarazione il 24.9. 2009.

Con nota del 9.1.2010 il ricorrente, chiedendo spiegazioni circa il mancato accreditamento del contributo previsto dal D.L. n.185/2008, ha sollecitato l’intermediario affinché provvedesse all’*“immediata erogazione”* dello stesso. Nell’occasione, ha altresì ribadito il possesso dei requisiti previsti dalla norma, sottolineando, oltre alla misura del tasso d’interesse inizialmente pattuito (*“4% ...suscettibile di variazioni successive”*), il regolare pagamento delle rate in scadenza all’1.1.2009 e all’1.7.2009, determinate al saggio rispettivamente del 7,3 e 7,4 per cento. A tale reclamo facevano seguito una comunicazione di analogo contenuto trasmessa il 13.1.2010 da un’associazione di categoria incaricata dal ricorrente e il relativo sollecito del 15.3.2010.

Il 7.4.2010 il resistente, riscontrando tale ultima nota, ha reso noto di aver accertato, *“contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, che il tasso applicato alla prima rata di ammortamento era del 10%”*, circostanza questa che rendeva *“ non ... dovuto alcun conguaglio”*. Al riguardo, ha inoltre confermato la misura dei tassi riferita dal cliente in sede di reclamo (7,3% e 7,4% con riferimento alle rate scadenti rispettivamente il 1° gennaio e il 1° luglio 2009).

Il ricorrente, ritenendo *“di aver diritto all’erogazione del contributo”* di cui alla L. n. 2/2009, ha chiesto all’Arbitro *“l’erogazione”* dello stesso, quantificandolo quale *“ differenza tra gli interessi pagati nel 2009 (al tasso rispettivamente del 7,3% e 7,4%) e quelli ricalcolati al tasso del 4% previsto dalla [richiamata] legge”*, da riconoscersi con valuta 1.1.2009 e 1.7.2009.

Ha inoltre avanzato istanza di *“risarcimento, in misura da quantificare, per le spese sostenute e il disagio morale e materiale provocato dal reiterato silenzio opposto*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dall'istituto di credito”, collegando tale disagio “al notevole dispendio ... di tempo sottratto alle proprie attività lavorative”.

L'intermediario ha innanzi tutto riferito delle variazioni apportate nel tempo alle condizioni contrattuali. Con riferimento in particolare alla modifica intervenuta in data 27.8.1999, ha precisato che *“il tasso applicato alla prima rata di ammortamento non [poteva] essere inferiore al 10%”*. A comprova, ha prodotto copia dell'Allegato D delle condizioni contrattuali, sottoscritto dal ricorrente nonché dal coniuge di quest'ultimo, contenente la *“regolamentazione del saggio di interesse nell'ipotesi di decadenza delle agevolazioni a favore del personale dell'istituto”*, dal quale risulta che il *“il tasso degli interessi da determinare come sopra, non potrà comunque essere inferiore al 5% semestrale, pari al tasso nominale annuo del 10%”* Ha quindi ribadito, anche attraverso la produzione di specifiche evidenze informatiche, che le rate scadenti l'1.1.2009 e l'1.7.2009 erano state determinate al saggio rispettivamente del 7,3% e 7,4% annuo. In relazione a tanto, ha chiesto all'Arbitro di respingere le istanze del ricorrente *“tanto sotto il profilo della richiesta principale di riconoscimento del contributo [...] che in relazione alle ulteriori pretese risarcitorie”*. In particolare, ha sostenuto l'inaccogliabilità di queste ultime *“in quanto motivate in via del tutto generica ed in riferimento a presunti danni morali e materiali dei quali il ricorrente non fornisce né offre alcuna precisazione né documentazione e comunque non risarcibili in questa sede [...], anche alla luce dei principi di ordine generale già ribaditi [dall'Arbitro] con la decisione n. 39 del 21.1.2010”*.

DIRITTO

Questo Collegio deve decidere dell'applicazione al contratto di finanziamento concluso tra il cliente e l'intermediario del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, provvedimento che ha inteso temperare gli effetti del repentino aumento dei tassi dei mutui, venendo incontro alle difficoltà delle famiglie (da qui la dicitura di “decreto anticrisi”), introducendo, tra l'altro, il “blocco” al 4% del tetto massimo degli interessi sui mutui.

Lo Stato, per il corso del 2009, si è fatto carico della differenza tra gli importi delle rate scaturenti dalle condizioni originarie del mutuo e il tetto del 4%, attraverso l'attribuzione di un credito d'imposta agli intermediari. In base alla Circolare del Ministero Economia e Finanze del 29/12/2008, n. 117852, il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la



riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 – ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3 del d.l. 185/2008 – viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.

Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all'intero importo della rata.

Rientrano nel provvedimento anche i mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 (art. 2, comma 2, d.l. 185/2008). Questo tipo di rinegoziazione, in particolare, è disciplinato dalla convenzione ABI-MEF del 19 giugno 2008.

Il decreto legge n. 185/2008 non chiarisce, tuttavia, se nella locuzione “mutui a tasso non fisso” rientrino anche i mutui rinegoziati al di fuori dell'ambito di applicazione della richiamata convenzione ABI-MEF del 19 giugno 2008.

Il dubbio è stato risolto dalla Circolare MEF n° 11434 del 13 febbraio 2009 la quale ha dichiarato l'applicabilità del d.l. n. 185 del 2008, tra l'altro, ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra banca e cliente.

In tali ipotesi, “ai fini del calcolo della riduzione delle rate ai sensi del citato art. 2, comma 1, D. L. 185/2008 per “tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto” (tasso annuo nominale - TAN) si intende il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento, rilevato alla data di sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione”.

Dalle norme di riferimento risulta che, per potersi avvalere del beneficio introdotto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 185/2008, i mutuatari non debbano sostenere alcun onere formale, ove siano compresi nella lista dei contribuenti stilata dall'Agenzia delle entrate e trasmessa agli intermediari per il riconoscimento del credito d'imposta.

A completare il quadro normativo, va precisato che i mutuatari che non siano inseriti nei suddetti elenchi - in quanto hanno contratto un finanziamento nel 2008 (i dati sono aggiornati a fine 2007) o non hanno mai compilato la certificazione per la detrazione degli interessi passivi sui mutui - possono chiedere all'intermediario l'applicazione del decreto, come chiarisce il provvedimento, mediante “autocertificazione” del possesso dei requisiti previsti dalla legge .

In particolare, per ciò che concerne la rinegoziazione, che peraltro riviene da uno specifico accordo tra banca e cliente, è stato chiarito che finalità della stessa è quella di soddisfare l'esigenza *“di rivedere i termini del mutuo per ricondurre il rimborso del prestito a*



condizioni più in linea con la pianificazione finanziaria del mutuatario, riducendo ad esempio l'importo della rata mensile".

Nel caso in esame, la modificazione delle condizioni contrattuali, e specificamente della misura del tasso di interesse, non è stata determinata dalla conclusione di uno speciale accordo tra le parti, ma si è determinata in relazione al verificarsi di un'ipotesi prevista già in origine nel contratto di mutuo (l'interruzione del rapporto di impiego presso il mutuante). Infatti, l'art. 6 del contratto di mutuo stabiliva la facoltà per l'intermediario di richiedere la risoluzione dello stesso in una serie di ipotesi, tra le quali era per l'appunto elencata la *"cessazione dal servizio presso l'istituto mutuante del mutuatario"*. Lo stesso articolo prevedeva inoltre che, nella medesima ipotesi, l'istituto potesse *"mantenere in vita il mutuo integralmente"*, stabilendo in tal caso che *"il tasso degli interessi [sarebbe stato] oggetto di determinazioni periodiche sommando gli addendi indicati nell'apposita 'regolamentazione' che firmata dalle parti comparenti si allega al presente atto sotto la lettera 'D'"*. La revisione del tasso degli interessi, passato da un saggio minimo del 4% ad uno del 10%, è risultata peggiorativa per il mutuatario, poiché collegata alla perdita per quest'ultimo delle agevolazioni riconosciute al personale della banca.

Lo stesso convenuto ha riferito delle variazioni apportate nel tempo alle condizioni contrattuali. Con riferimento in particolare alla modifica intervenuta in data 27.8.1999, ha precisato che *"il tasso applicato alla prima rata di ammortamento non [poteva] essere inferiore al 10%"*. A comprova, ha prodotto copia delle condizioni contrattuali, sottoscritte dal ricorrente nonché dal coniuge di quest'ultimo, contenenti la *"regolamentazione del saggio di interesse nell'ipotesi di decadenza delle agevolazioni a favore del personale dell'istituto"*, dal quale risulta che il *"il tasso degli interessi da determinare come sopra, non potrà comunque essere inferiore al 5% semestrale, pari al tasso nominale annuo del 10%"*. Ha quindi ribadito, anche attraverso la produzione di specifiche evidenze informatiche, che le rate scadenti l'1.1.2009 e l'1.7.2009 erano state determinate al saggio rispettivamente del 7,3% e 7,4% annuo.

Appare evidente che il tasso di interesse del mutuo, in quanto determinato in conformità alla originaria previsione concernente le conseguenze della perdita di agevolazioni legate alla sussistenza del rapporto di lavoro con la banca, ha raggiunto una soglia che non determina il diritto al conguaglio che il ricorrente pretende.

Da ciò consegue anche l'infondatezza della domanda di risarcimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 831 del 30 luglio 2010

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI